



Progetto di Fusione per Incorporazione

delle seguenti società

Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese

BCC del Crotonese – Credito Cooperativo SC

Banca di Credito Cooperativo di Cittanova SC

nella

Banca del Catanzarese Credito Cooperativo SC

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.

La "Banca del Catanzarese Credito Cooperativo" (di seguito anche solo "BCC del Catanzarese" o "Banca incorporante", "Società incorporante" o "Incorporante") e le seguenti Banche di Credito Cooperativo:

- Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese (di seguito anche solo "BCC del Vibonese" o "Banca incorporata", "Società incorporata" o "Incorporata"),
- BCC del Crotonese – Credito Cooperativo (di seguito anche solo "BCC del Crotonese" o "Banca incorporata", "Società incorporata" o "Incorporata"),
- Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (di seguito anche solo "BCC di Cittanova" o "Banca incorporata", "Società incorporata" o "Incorporata"),

congiuntamente anche solo "le Banche" o "le Società", a conclusione delle trattative e in conformità alle intese raggiunte, hanno concordemente deliberato, con decisioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione tenutisi in data:

- 23 luglio 2021 per la BCC del Catanzarese,
- 21 luglio 2021 per la BCC del Vibonese,
- 29 luglio 2021 per la BCC del Crotonese,
- 27 luglio 2021 per la BCC di Cittanova,

di procedere a un'operazione di fusione (di seguito anche solo "Fusione" o "integrazione"), e ciò dopo essersi date atto che:

- a) la Fusione si inserisce nel più ampio contesto di riassetto del Credito Cooperativo, in attuazione delle disposizioni in materia (D. L. del 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016, n.49);
- b) le Banche hanno aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sottoscrivendo il contratto di coesione, rispettivamente in data 15/01/2019 (BCC del Catanzarese), in data 11/01/2019 (BCC del Vibonese), in data 14/01/2019 (BCC del Crotonese) e in data 11/01/2019 (BCC di Cittanova);
- c) l'integrazione è guidata dalle rilevanti sinergie industriali e dall'opportunità di avviare una nuova Banca ben radicata sui territori storici di insediamento e capace, grazie alla maggiore dimensione, di rispondere efficacemente alle nuove sfide di mercato e regolamentari;
- d) le motivazioni dell'operazione sono ampiamente illustrate nelle relazioni dei Consigli di amministrazione alle rispettive assemblee;
- e) la Fusione è possibile poiché le Banche non sono sottoposte a procedure concorsuali né sono in liquidazione.

Tuttavia, poiché per legge non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione senza l'autorizzazione prevista dall'art. 57, comma 1, del D. Lgs. 385/1993, si precisa che il presente progetto di fusione è stato redatto quale documento da allegare all'istanza finalizzata al rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Organo di Vigilanza.

Sono quindi fatte salve le variazioni, integrazioni, nonché gli aggiornamenti del presente progetto così come dello Statuto allegato che dovessero essere eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ai fini del rilascio della citata autorizzazione.

Art. 1 - Dati generali delle Banche partecipanti alla Fusione

Il progetto di fusione rappresentato nel presente documento, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ., riguarda le seguenti Banche:

A. Società incorporante: “Banca del Catanzarese – Credito Cooperativo – Società Cooperativa”

- Sede legale e amministrativa Comune di Marcellinara (CZ);
- Capitale sociale diviso in 26.488 azioni dal valore nominale di euro 25,80 ciascuna alla data del 31/12/2020;
- Codice Fiscale n. 03402920791;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Catanzaro al n. 198133;
- Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle Cooperative al n. C106273;
- Codice ABI 07091, Società iscritta all'Albo Enti Creditizi al n. 5766;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016;
- Sito Internet: [www. bancadelcatanzarese.it](http://www.bancadelcatanzarese.it).

B. Società Incorporata: “Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – BCC del Vibonese Società Cooperativa”

- Sede legale nel Comune di Vibo Valentia (VV);
- Capitale sociale diviso in 145.266 azioni dal valore nominale di euro 25,80 ciascuna alla data del 31/12/2020;
- Codice Fiscale n. 03401240795;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Vibo Valentia al n. 171296;
- Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle Cooperative al n. C106036;
- Codice ABI 8887, Società iscritta all'Albo Enti Creditizi al n. 5765;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;

- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016;
- Sito Internet: www.bccdelvibonese.it.

C. Società Incorporata: “La BCC del Crotonese – Credito Cooperativo Società Cooperativa”

- Sede legale e Direzione Generale nel Comune Crotone di (KR);
- Capitale sociale diviso in 19.077 azioni dal valore nominale di euro 25,82 ciascuna alla data del 31/12/2020;
- Codice Fiscale n. 03382760795;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Crotone al n. 03382760795 – R.E.A. n. KR - 178320;
- Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle Cooperative al n. C103605;
- Codice ABI 8595, Società iscritta all'Albo Enti Creditizi al n. 5762;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016;
- Sito Internet: www.labccdelcrotonese.it.

D. Società Incorporata: “Banca di Credito Cooperativo di Cittanova – Società Cooperativa”

- Sede legale nel Comune di Cittanova (RC);
- Capitale sociale diviso in 8.608 azioni dal valore nominale di euro 25,82 ciascuna alla data del 31/12/2020;
- Codice Fiscale n. 00087180808;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Reggio Calabria al n. 10384;
- Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A101097;
- Codice ABI 8492, Società iscritta all'Albo Enti Creditizi al n. 917;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;

- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016;
- Sito Internet: [www. bcccittanova.it](http://www.bcccittanova.it).

Art. 2 - Tipologia giuridica della Fusione

La Fusione viene realizzata mediante l'incorporazione della BCC del Vibonese, della BCC del Crotonese e della BCC di Cittanova nella BCC del Catanzarese, che modificherà l'attuale denominazione sociale in "Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore – Società Cooperativa".

La sede legale sarà istituita nel comune di Crotone, mentre la sede amministrativa sarà nel comune di Marcellinara (CZ), ove continuerà ad essere stabilita anche la direzione generale.

Art. 3 - Data di riferimento delle situazioni patrimoniali

La Fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle Banche alla data del 31 dicembre 2020 oppure - se fosse necessario per rispettare la previsione dell'art. 2501-*quater*, 1° comma, c.c. - del 30 settembre 2021 o del 31 dicembre 2021 ovvero dell'ultimo giorno di un successivo trimestre, ove ciò fosse inevitabile in relazione ai tempi occorrenti per ottenere l'autorizzazione ex art. 57 del D. Lgs. 385/1993.

Art. 4 - Statuto della Banca incorporante post Fusione

Dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione di cui al successivo art. 9, la Banca incorporante sarà regolata dalle norme dello Statuto, il cui testo viene allegato al presente documento (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del progetto di fusione.

Art. 5 - Accordi ulteriori intercorsi tra i Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla fusione

I Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla Fusione hanno assunto i seguenti ulteriori accordi in ordine alle cariche sociali.

Lo Statuto della Banca incorporante conterrà norme transitorie atte a disciplinare la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale sia per il mandato con inizio dalla data di decorrenza giuridica della fusione, sia per quello immediatamente successivo, con scadenza nella primavera del 2028.

In particolare:

- il numero dei componenti il CDA della Banca incorporante passa da sette a tredici; di questi, tre componenti individuati nell'ambito della base sociale della BCC del Catanzarese, tre componenti individuati nell'ambito della base sociale della BCC del Vibonese, tre componenti individuati nell'ambito

della base sociale della BCC del Crotonese, tre componenti individuati nell'ambito della base sociale della BCC di Cittanova e uno componente che verrà individuato dalla Capogruppo;

- gli esponenti individuati da ciascuna Banca verranno proposti per la nomina in occasione dell'assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione della BCC del Catanzarese che provvederà alla loro elezione con decorrenza della nomina dalla data di efficacia della fusione;
- il Presidente sarà scelto tra i consiglieri eletti in quota dell'ex BCC del Vibonese, il Vicepresidente Vicario sarà scelto tra i consiglieri eletti in quota della BCC del Catanzarese e un secondo Vicepresidente sarà scelto tra i consiglieri eletti in quota della ex BCC di Cittanova;
- il Comitato Esecutivo, a decorrere dalla data di efficacia della fusione e fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, sarà formato da tre componenti, di cui uno individuato tra gli amministratori eletti in quota della BCC del Crotonese, che assumerà la carica di Presidente, uno individuato tra gli amministratori eletti in quota della BCC di Cittanova, che assumerà la carica di Vicepresidente e uno individuato tra gli amministratori eletti in quota della BCC del Vibonese;
- il Collegio sindacale sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Con riferimento ai membri effettivi, il Presidente sarà eletto tra soggetti residenti od operanti nella zona di competenza della BCC di Cittanova, 1 membro effettivo sarà eletto tra soggetti residenti od operanti nella zona di competenza della BCC del Crotonese e 1 membro effettivo sarà eletto tra soggetti residenti od operanti nella zona di competenza della Banca del Catanzarese; con riferimento ai membri supplenti, 1 membro sarà eletto tra soggetti residenti od operanti nella zona di competenza della BCC di Cittanova e 1 membro sarà eletto tra soggetti residenti od operanti nella zona di competenza della BCC del Vibonese.

Dalla data di decorrenza degli effetti della fusione di cui al successivo art. 9, la Direzione Generale della Banca sarà composta dal Direttore, indicato dalla Capogruppo, nonché almeno da un Vicedirettore, che il C.d.A. individuerà tra risorse provenienti dall'Incorporata BCC del Vibonese.

Art. 6 - Rapporto di cambio delle azioni

Il capitale sociale è rappresentato da azioni sottoscritte dai soci; tutte le Banche partecipanti alla fusione non hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni né, conformemente alle previsioni normative, altri strumenti finanziari partecipativi.

Nella determinazione del rapporto di cambio delle azioni ci si attiene tassativamente alle disposizioni contenute negli statuti delle quattro Banche, a norma dei quali:

- le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Banca (art. 15 dello statuto delle quattro Banche);

- in caso di scioglimento della Banca, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione viene devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, L. 31.1.1992, n. 59), con le modalità previste dalla legge (art. 51 dello statuto delle quattro Banche);

- in caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sociale viene effettuata per un importo che non può mai essere superiore all'ammontare versato e all'eventuale sovrapprezzo, restando esclusa ogni pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito (art. 15 dello statuto delle quattro Banche).

Si evidenzia, inoltre, che la Banca incorporante non possiede, neppure per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, azioni delle Banche incorporate, le quali, a loro volta, non possiedono, neanche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, azioni della Banca incorporante.

Premesso che il capitale sociale della Banca incorporante è costituito da azioni del valore nominale di Euro 25,80 ciascuna e che il capitale sociale delle Banche incorporate è costituito rispettivamente da azioni del valore nominale di:

- Euro 25,80 ciascuna per la BCC del Vibonese
- Euro 25,82 ciascuna per la BCC del Crotonese
- Euro 25,82 ciascuna per la BCC di Cittanova

tanto premesso, il rapporto di cambio delle azioni delle quattro società cooperative viene determinato alla pari, senza alcun riferimento all'entità relativa ai netti patrimoniali delle società stesse e senza, quindi, riconoscere alcun conguaglio in denaro. In particolare, viene riconosciuto il seguente rapporto di cambio:

- ai soci della Banca incorporante per n. 1 (una) azione posseduta sarà assegnata n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla Fusione;

- ai soci della incorporata BCC del Vibonese per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla Fusione;

- ai soci della incorporata BCC del Crotonese per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla Fusione con la creazione di un'eccedenza pari a due centesimi di Euro;

- ai soci della incorporata BCC di Cittanova per n. 1 (una) azione posseduta sarà assegnata n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla Fusione con la creazione di un'eccedenza pari a due centesimi di Euro.

L' eccedenza, pari a 2 centesimi di Euro per azione delle incorporate BCC del Crotonese e BCC di Cittanova sarà appostata ad una riserva di sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio assegnatario.

I suddetti valori consentono a ciascun socio delle Incorporate di ottenere, a titolo di concambio, azioni dell'Incorporante del valore nominale equivalente a quello da concambiare.

Art. 7 - Modalità di assegnazione delle azioni - Iscrizione nel libro soci

Con la premessa che il capitale sociale della Banca incorporante sarà aumentato di importo pari al valore nominale del numero complessivo delle azioni che rappresentano il capitale delle Incorporate, a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione la Banca incorporante provvederà a:

- riconoscere ai soci dell'Incorporate i diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalle azioni assegnate in base al rapporto di cambio alla pari sopra indicato. In merito, si fa presente che in base a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, la Banca incorporante non emetterà titoli azionari e la qualità di socio risulterà dall'iscrizione nel libro dei soci, i cui effetti retroagiranno a far data dal momento dell'iscrizione nei rispettivi libri soci delle Incorporate;
- le operazioni di concambio delle azioni saranno eseguibili - previo ritiro degli eventuali certificati azionari, i quali, come precisato, non saranno più emessi - presso gli sportelli della Società incorporante a decorrere dalla data che sarà comunicata a mezzo lettera a ciascun socio delle Banche incorporate. Le azioni per le quali, decorsi novanta giorni dalla predetta data, non fosse stata avanzata richiesta di concambio, saranno concambiate di iniziativa da parte della Società incorporante, con contestuale annullamento degli eventuali originari certificati azionari.

Art. 8 - Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni concambiate

Le azioni della Banca incorporante assegnate ai soci delle Banche incorporate matureranno il diritto di partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, stabilita come di seguito indicato.

Art. 9 - Efficacia della Fusione

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del codice civile, a partire dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione.

Ai fini contabili, le attività e passività della Banca Incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante dalla data di efficacia reale della fusione. Laddove tale data ricada all'interno del mese, si intende al primo giorno del mese in cui la fusione ha effetti ai fini civilistici.

Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172, comma 9, del DPR 917/1986.

Art. 10 - Effetti della Fusione

Dalla data in cui si produrranno gli effetti civilistici della Fusione, la Banca Incorporante subentrerà in pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504 bis, primo comma, del Codice Civile, in tutti i beni, crediti, garanzie, diritti, rapporti giuridici e posizioni giuridiche di qualunque natura e valore costituenti le attività delle Società incorporate, come pure in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla data suddetta.

Per effetto della Fusione cesseranno le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei probiviri delle Banche partecipanti alla Fusione.

A seguito dell'operazione di fusione, si manterrà lo stesso codice ABI della Banca incorporante.

Il personale delle Banche incorporate verrà inserito alle dipendenze della Banca Incorporante, nel rispetto delle procedure a riguardo previste dalla normativa primaria e dalla contrattazione collettiva di categoria; in ragione di ciò, verranno a cessare gli incarichi di direzione e vicedirezione aziendale, di preposizione a dipendenze e di responsabilità degli uffici del predetto personale.

Art. 11 - Esclusione di trattamenti differenziati

Con riferimento ai punti 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter cod. civ., si precisa che, non esistendo particolari categorie di soci rispetto ai soci cooperatori, fatti salvi i soci finanziatori di cui all'art. 150-ter del TUB e le cui azioni ed i relativi diritti sono disciplinati dall'art. 22-bis dello statuto di ciascuna Banca partecipante alla Fusione, resta escluso qualsiasi diverso trattamento differenziato da riservarsi a questi ultimi né vengono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Banche partecipanti alla Fusione.

Art. 12 - Richiami normativi e condizioni dell'operazione

La Fusione sarà effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), così come della normativa fiscale e di ogni altra vigente disciplina applicabile, ferme le competenze attribuite dalla legge e dal contratto di coesione ad Iccrea Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza di tutte le Banche partecipanti alla Fusione.

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e/o nulla osta da parte della competente Autorità di Vigilanza, nonché all'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee straordinarie delle quattro Banche.

Resta salvo ogni aggiornamento, anche numerico, variazione e/o integrazione del presente progetto nonché dell'allegato statuto sociale eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il presente progetto di fusione sarà depositato per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Catanzaro e pubblicato sul sito internet delle Banche partecipanti alla Fusione almeno un mese prima della data fissata per le deliberazioni assembleari, nonché depositato in copia nelle sedi legali di ciascuna Banca, unitamente:

- alle relazioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile;
- alla relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile;
- alle copie dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Banche partecipanti alla Fusione, con le relative relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- alle situazioni patrimoniali delle Banche partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile.

Allegati:

Allegato "A" - *Statuto Sociale* della Società incorporante nella versione con le modificazioni richiamate nel presente progetto di fusione.

Banca del Catanzarese Credito Cooperativo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Ermanno Alfonsi
Marcellinara, 19 novembre 2021

Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Sebastiano Barbanti
Vibo Valentia, 19 novembre 2021

BCC del Crotonese – Credito Cooperativo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Pierfilippo Verzaro
Crotone, 19 novembre 2021

Banca di Credito Cooperativo di Cittanova
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Fabrizio Guerrera
Cittanova, 22 novembre 2021